

Oggetto: INGIUNZIONI FISCALI. COPERTURA SPESE PROCEDURALI

Il Segretario Generale riferisce che al fine di recuperare i crediti per le prestazioni dei servizi di metrologia, del laboratorio di taratura e dell'organismo notificato, secondo le tariffe determinate dalla Giunta, è possibile fare ricorso all'ingiunzione fiscale (o di pagamento), che costituisce l'atto primo di tutta la procedura esecutiva disciplinata dal Testo Unico approvato con Regio Decreto n. 639/1910. Infatti, ai sensi dell'art. 2.1 del suddetto Regio Decreto, il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. Tale ingiunzione rappresenta quindi un particolare tipo di atto esecutivo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.

Una giurisprudenza consolidata ha evidenziato che l'ingiunzione fiscale è applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della P.A., ovvero di autotutela amministrativa esecutiva. Dunque, l'ambito di applicabilità del procedimento d'ingiunzione inerisce a crediti tributari e patrimoniali, di diritto pubblico e di diritto privato, esclusivamente certi, liquidi ed esigibili.

A tal proposito precisa che il recupero coattivo attraverso l'ingiunzione fiscale non è ammesso per il recupero di spese unilateralmente determinate dall'Ente, in mancanza di una specifica disciplina normativa ovvero di accettazione da parte degli interessati; è invece giudizialmente riconosciuta la validità dell'ingiunzione emessa per il recupero di crediti derivanti da erogazione di servizi "a tariffa", quali quelli relativi ai servizi di metrologia, compresi laboratorio di taratura e organismo notificato.

Il Segretario Generale rende altresì noto che le ingiunzioni di pagamento devono essere notificate al debitore da un ufficiale giudiziario; per gli atti della Camera di Commercio di Prato è competente l'Ufficio N.E.P. (Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti) presso il Tribunale di Prato.

Alla luce degli oneri a carico dell'Ente relativi all'attivazione della procedura, derivanti sia dalle spese per il procedimento che dalle spese (variabili in relazione alla sede del debitore) da sostenere per la notifica, suggerisce pertanto l'individuazione di un importo forfettario sufficiente a coprire i suddetti oneri.

Segue uno scambio di opinioni tra i presenti, al termine del quale

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTO il Regio Decreto n. 639/1910;

VISTO il D. Lgs. 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), secondo il quale si può effettuare mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici;

RITENUTO, in base al suddetto Decreto, che siano legittimate ad avvalersi del ruolo anche le Camere di Commercio;

PRESO ATTO che gli oneri relativi a servizi postali e diritti di segreteria richiesti dall'Ufficio N.E.P. possono variare in base a numerosi fattori (urgenza della notifica, sede del destinatario e reperibilità dello stesso, modalità di consegna, adeguamento tariffe postali, ecc.), oscillando da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 20,00;

RITENUTO opportuno semplificare la procedura individuando un importo forfettario in grado di coprire gli oneri a carico dell'Ente derivanti dal ricorso all'ingiunzione fiscale, sia in relazione alla spese da sostenere presso l'Ufficio N.E.P., sia in funzione dei costi del procedimento (costo del personale, costi relativi al materiale di consumo, ecc.);

All'unanimità,

#### DELIBERA

di stabilire in € 20,00 l'importo forfettario richiesto quale rimborso spese procedurali ai destinatari di ingiunzioni fiscali (o di pagamento) finalizzate al recupero da parte dell'Ente di crediti certi, liquidi ed esigibili.

Le misure stabilite nel presente atto entrano in vigore dal giorno successivo alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Luca Giusti)

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).*